



# CITTÀ DI CECCANO

V settore

Cod.fisc. 00278230602 – Piazza Municipio n°1 03023 Ceccano FR tel. 0775/622463 fax 0775.622336 cell. 3200194725 email settore5@comune.ceccano.fr.it

[ ] Consegnata a mano

Prot. n. 6617

DEL 05/04/2017

Spett.le Centrale Unica di Committenza  
Egr. Dott. Emanuele Colapietro

sede

---

**OGGETTO:** RISPOSTA QUESITI INERENTI GLI ATTI DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA INTEGRATA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI, SERVIZI CONNESSI E SERVIZIO DI SPAZZAMENTO DEL COMUNE DI CECCANO

---

## FAQ 1 del 24.03.2017

Si chiede se per la presente procedura di gara trovi applicazione l’art. 6 del CCNL Fise Ambiente? In caso affermativo, di specificare nominativi del personale da utilizzarsi, relative mansioni, grado di anzianità, livello d’inquadramento e CCNL applicato. Inoltre, si chiede di conoscere l’ammontare del costo del personale per l’espletamento del servizio in oggetto non soggetto a ribasso.

### Risposta

Relativamente alla presente procedura di gara si conferma l’operatività ed applicazione dell’art. 6 del CCNL Fise Ambiente. Per tutte le informazioni inerenti il personale da utilizzarsi per l’esecuzione del servizio nonché per quanto attiene l’ammontare del costo del personale previsto per l’espletamento del servizio, escluso dal ribasso d’asta, si rimanda a quanto espressamente previsto nel capitolato speciale di appalto (art. 3.12). Si osserva, altresì, che la relazione tecnica allegata alla deliberazione di G. C. n. 206 del 02.08.2016, recante le linee guida per la realizzazione dell’appalto, individua il personale necessario all’esecuzione del servizio, mentre il capitolato speciale individua il personale che il soggetto aggiudicatario della procedura è vincolato a riassorbire.

## FAQ 2 del 24.03.2017

Si chiede se la proprietà dei rifiuti differenziati (carta, plastica, ferro, vetro, cartone) rimanga a carico dell’operatore economico. In caso contrario, di conoscere il luogo di conferimento di detti rifiuti.

### Risposta

La proprietà dei rifiuti differenziati rimane a carico dell’appaltatore che, a fronte della relativa vendita, sarà tenuto a proporre ed offrire la premialità prevista nel capitolato e nel disciplinare di gara (punto 3 dell’offerta tecnica).



#### **FAQ 3 del 24.03.2017**

**Si chiede di conoscere il luogo di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed organici e se i relativi costi di smaltimento siano compresi nell'appalto e, quindi, posti a carico dell'operatore.**

#### **Risposta**

I rifiuti organici ed indifferenziati, come espressamente previsto nel capitolato di appalto, dovranno essere conferiti presso gli stabilimenti della Società S.A.F. di Colfelice (Frosinone). I relativi costi di smaltimento sono compresi nell'appalto e posti a carico dell'operatore.

#### **FAQ 4 del 24.03.2017**

**Si chiede di conoscere, alla data attuale, mezzi e tipologia con cui viene svolto il servizio oggetto della procedura di gara.**

#### **Risposta**

Per quanto attiene il numero e la tipologia dei mezzi impiegati alla data odierna per l'esecuzione del servizio oggetto della procedura di gara, si rinvia a quanto previsto e disciplinato nel capitolato di appalto (art. 3.9 e 3.13).

#### **FAQ 5 del 24.03.2017**

**Si richiede conoscenza del computo metrico che ha generato e determinato l'importo posto a base d'asta della procedura di gara.**

#### **Risposta**

Si osserva che il computo metrico (e/o il computo metrico estimativo) è un documento la cui redazione si rende necessaria al fine di calcolare il costo di costruzione di un'opera edile; nella fattispecie, viceversa, la procedura di gara attiene l'affidamento di un servizio. In ogni caso, per quanto attiene la determinazione dell'importo posto a base d'asta della procedura, si rinvia espressamente alla relazione tecnica allegata alla deliberazione di G. C. n. 206 del 02.08.2016, recante le linee guida per la realizzazione dell'appalto, così come rimodulata mediante successiva deliberazione di G. C. n. 47 del 03.03.2017.

#### **FAQ 6 del 24.03.2017**

**Si chiede se sia ammissibile la partecipazione alla procedura di gara da parte di un operatore economico che, alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione, non risulta iscritto all'albo gestori ambientali ma dichiara, tuttavia, di impegnarsi al perfezionamento della relativa iscrizione all'atto dell'eventuale sottoscrizione del contratto di affidamento ovvero di avvio del servizio.**

**Altresì, si chiede se sia possibile ed ammissibile la partecipazione alla procedura di gara da parte di un operatore economico che, alla data di presentazione dell'istanza di partecipazione, risulta iscritto all'albo gestori ambientali per categorie inferiori a quella richiesta dagli atti di gara e che dichiara di impegnarsi a perfezionare l'iscrizione per la categoria richiesta dal bando di gara al momento dell'eventuale sottoscrizione del contratto di affidamento ovvero di avvio del servizio.**

#### **Risposta**

Si precisa che il consolidato orientamento ANAC (da ultimo, parere n. 180 del 21.10.2015 e parere n. 221 del 22.12.2015) stabilisce che l'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali costituisce un requisito di esecuzione e non di partecipazione alle gare per l'affidamento di appalti relativi allo svolgimento delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti, a norma dell'art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006. Spetta, comunque, alla stazione appaltante valutare nei confronti dei soggetti concorrenti in concreto il possesso di tale requisito secondo la corretta individuazione della relativa categoria e classifica ai fini dell'esecuzione del servizio ed al momento della stipula del contratto ovvero, resta l'obbligo per i concorrenti, prima della stipulazione del contratto o, in ogni caso, al momento della consegna del servizio nelle more della stipulazione del contratto, di dimostrare il possesso dell'iscrizione all'albo nazionale dei gestori ambientali a pena di revoca della proposta di aggiudicazione.



Si ritiene che tale interpretazione vada riferita esclusivamente a casi particolari di servizi di gestione rifiuti inseriti in appalti di esecuzione di servizi, configurabili, quindi, come prestazioni secondarie rispetto all'attività principale. In tal caso, invece, il requisito dell'iscrizione all'albo nelle categorie richieste è propedeutico alla qualificazione a svolgere il servizio di raccolta e trasporto rifiuti e la sola dichiarazione di impegno all'iscrizione all'albo nella categoria richiesta non può essere considerata come attestazione di iscrizione, posto che, dovrà essere svolta un'istruttoria che non presuppone necessariamente un esito positivo. Pertanto, si ribadisce che l'iscrizione all'albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, per le categorie richieste, a pena dell'esclusione, deve essere posseduta alla data di scadenza di presentazione delle offerte e non può essere ammessa la riserva di presentazione successiva dell'iscrizione alla categoria mancante.

#### **FAQ 7 del 24.03.2017**

**Si chiede, alla luce delle recente normativa e giurisprudenza, se sia possibile la partecipazione alla procedura di gara esimendosi di allegare il certificato di sopralluogo richiesto, invece, a pena di esclusione dagli atti di gara, visto che gli attuali sistemi informatici (google maps) rendono possibile detta visualizzazione dei luoghi oggetto dell'esecuzione del servizio.**

#### **Risposta**

Si osserva che la previsione nel capitolato di appalto dell'obbligo del sopralluogo è finalizzata a scongiurare eventuali incomprensioni in sede di esecuzione del servizio. Pur tuttavia, alla luce anche di recente giurisprudenza di merito, verrà reputata legittima ed ammissibile la partecipazione alla procedura di gara da parte di operatori economici che produrranno, in luogo dell'attestazione di presa visione dei luoghi di esecuzione del servizio, cartografie o documentazione equipollente acquisita direttamente via web ed opportunamente sottoscritta dal legale rappresentante.

#### **FAQ 8 del 24.03.2017**

**Si richiedono informazioni in merito alla materiale redazione dell'offerta tecnica, in particolare alla sua composizione, eventuale numero massimo di pagine, caratteri di scrittura, allegati, indice.**

#### **Risposta**

Si precisa che l'offerta tecnica potrà essere formalizzata senza alcun vincolo in ordine al numero di parole o pagine, nonché con possibilità di produzione di allegati ove previsti. Il concorrente ha facoltà di inserire nella busta dell'offerta tecnica eventuali descrizioni di dettagli ritenuti utili per una puntuale descrizione di quanto offerto.

#### **FAQ 9 del 24.03.2017**

**Si chiede di conoscere i sub-criteri per l'attribuzione dei punteggi (max punti 5) previsti per la percentuale massima ottenuta nel servizio di raccolta differenziata in uno o più comuni con popolazione complessiva residente pari o superiore a 23.000 abitanti.**

#### **Risposta**

Si osserva che detta previsione del capitolato di appalto (criteri di valutazione dell'offerta tecnica) è finalizzata a riconoscere un aspetto premiale in favore dei soggetti economici che perseguono e realizzano obiettivi (% massima) di raccolta differenziata in comuni aventi popolazione complessiva pari o superiore a quella del comune di Ceccano per analoghi servizi resi dal soggetto concorrente.

#### **FAQ 10 del 24.03.2017**

**Si chiede se sia possibile la partecipazione alla procedura di gara sostituendo la previsione delle referenze bancarie richieste nella documentazione di gara (due) con quanto espressamente previsto dall'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 e, precisamente: fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto; conti annuali evidenziatori i rapporti tra attività e passività; livello adeguato di**



**copertura assicurativa contro i rischi professionali.**

**Altresi, si chiede se sia possibile la partecipazione alla procedura di gara mediante avvalimento dei bilanci e del fatturato globale di altro soggetto economico in sostituzione delle referenze bancarie, ovvero anche in assenza di rapporti di affidamento con banche e/o per la fattispecie di esclusiva utilizzazione di carte ricaricabili ai soli fini di tracciabilità finanziaria.**

**Risposta**

Si precisa al riguardo che l'art. 86, c. 4, del D. Lgs. n. 50/2016 prevede che *“l'operatore economico che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante”*. Pertanto, in applicazione di tale disposizione legislativa, il concorrente, oltre all'eventuale referenza dell'unico istituto di credito con cui intrattiene rapporti bancari, può produrre in sede di gara una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nella propria attività di impresa, intrattiene rapporti bancari esclusivamente con l'istituto di credito che ha rilasciato la referenza prodotta ed, in sostituzione della seconda referenza bancaria richiesta dalle disposizioni di gara, i documenti previsti dall'allegato XVII, parte I, al D. Lgs. n. 50/2016 (bilanci od estratti dei bilanci dell'impresa ovvero dichiarazione sostitutiva in conformità al D.P.R. n. 445/2000 o dichiarazione concernente il fatturato globale e il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione od avvio delle attività dell'operatore economico) nonché qualsiasi altro documento oggetto di valutazione da parte della stazione appaltante dai quali sia chiaramente desumibile che il concorrente è in possesso di una solidità economico-finanziaria adeguata all'assunzione degli oneri derivanti dall'affidamento dell'appalto oggetto della gara.

Si precisa, inoltre, che in tal caso l'impresa concorrente dovrà produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa e sottoscritta ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, circa i fondati motivi per i quali non è in grado di produrre le referenze bancarie ed, in sostituzione delle stesse, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico e finanziario mediante avvalimento.

**FAQ 11 del 24.03.2017**

**Si richiedono rilievi fotogrammetrici (possibilmente in scala 1:5000) in formato shape file per GIS o in alternativa in formato vettoriale CAD con estensione dxf o dwg. Si richiede, altresì, l'eventuale materiale cartografico in formato raster (ovvero immagini) e le tavole di PRGC o zonizzazioni specifiche indicate nel bando in formato shape file per GIS o in alternativa in formato vettoriale CAD con estensione dxf o dwg. Da ultimo, si richiede la cartografia catastale, lo stradario e la numerazione civica, possibilmente in formato shape file per GIS, o in alternativa in formato vettoriale CAD con estensione dxf o dwg.**

**Risposta**

Si osserva al riguardo che nella relazione allegata alla deliberazione di G. C. n. 206 del 02.08.2016, recante le linee guida per la realizzazione dell'appalto, viene fornita ampia ed esaustiva indicazione circa gli elementi afferenti la realizzazione dell'appalto (numero utenze, percorrenze, conformazione territorio, strade oggetto dell'espletamento del servizio, spazzamento, ecc.). I dati riportati nella suddetta relazione potranno, inoltre, essere integrati dai rilievi acquisibili via web.

**FAQ 12 del 28.03.2017**

**In relazione ai “requisiti di idoneità professionale” previsti nel disciplinare di gara (titolo I, punto 1), che prescrive, quale condizione di partecipazione alla gara, l'iscrizione nella categoria 5, classe D (raccolta e trasporto rifiuti speciali pericolosi) all'albo nazionale dei gestori ambientali, si ritiene, stante la produzione annua di rifiuti indicata nella relazione posta agli atti di gara, l'iscrizione nella categoria 5, classe D, eccessivamente sovradimensionata e non proporzionale all'oggetto del contratto. Pertanto, si chiede di fornire ogni elemento utile a giustificare detta classe dimensionale od, in alternativa, disporre un declassamento del requisiti richiesto, comparato con la produzione totale dei rifiuti pericolosi di Ceccano. In subordine, si chiede se possa essere considerata valida la richiesta di aumento della classe dimensionale della categoria 5, dalla classe E alla classe**



## **D. Risposta**

Al riguardo, al fine di correggere difformità di prescrizioni richieste tra disciplinare e capitolato di gara dovute a mero errore di battitura, si rimanda e conferma quanto richiesto dal capitolato di gara al punto 9.1.1 circa i requisiti di idoneità professionale richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara. In particolare, a pena di esclusione, occorre il possesso di: iscrizione CCIAA; iscrizione albo nazionale gestori ambientali ovvero ad albo/registro analogo dello stato aderente all'unione europea per tutte le seguenti categorie e classi: "raccolta e trasporto di rifiuti urbani" (incluse anche le attività di "attività di spazzamento meccanizzato") per una classe corrispondente alla popolazione complessivamente servita pari almeno a quella degli abitanti del comune di Ceccano (classe D o superiore); "raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi" (classe D o superiore).

### **FAQ 13 del 28.03.2017**

**Al fine di un corretto dimensionamento dei giri di raccolta sul territorio comunale, si richiede fornitura del flusso mensile dei rifiuti prodotti con espresso riferimento all'anno 2016.**

#### **Risposta**

Si osserva che il flusso mensile dei rifiuti prodotti nell'anno 2016 risulta conforme ed in media a quello registrato nelle ultime cinque annualità, i cui dati possono essere consultati nella relazione allegata alla deliberazione di G. C. n. 206 del 02.08.2016 recante le linee guida per la formalizzazione dell'appalto (consultabile sul sito internet del Comune di Ceccano).

### **FAQ 14 del 29.03.2017**

**Si richiede:**

- a) specifica circa la figura professionale del "Responsabile Tecnico" (requisiti);**
- b) se il sopralluogo possa essere effettuato anche da un semplice incaricato delegato?**
- c) in caso di partecipazione in R.T.I. se sia sufficiente che una delle imprese partecipanti svolga il sopralluogo od, invece, se debbano svolgerlo tutte? Il soggetto incaricato deve essere delegato da tutte le imprese facente parti del R.T.I.?**

**Con riferimento alla capacità tecnica professionale si rappresenta una difformità tra quanto previsto nel disciplinare di gara (punto 3) rispetto alle prescrizioni contenute nel capitolato (art. 9, punto 5).**

**Con riferimento al capitolato (art. 9, punto 7), si chiede se la certificazione 14001 debba essere posseduta da tutti i componenti del R.T.I.**

**Infine, con riferimento alla capacità economica finanziaria richiesta nel disciplinare e nel capitolato, si rappresenta che l'anno 2016 non può essere ancora comprovato con bilancio e, quindi, si chiede se possano essere utilmente considerati gli ultimi tre esercizi chiusi ed approvati (2013-2014-2015).**

#### **Risposta**

Si osserva che:

- a) la figura del "Responsabile Tecnico" è prevista e regolamentata ai sensi degli art. 12 e 13 del D.M. 03.06.2014, n. 120;
- b) il sopralluogo può essere effettuato da qualsiasi dipendente formalmente delegato dalla società, che ne assume ogni responsabilità diretta ed indiretta;
- c) in caso di R.T.I. il sopralluogo può essere effettuato da qualsiasi dipendente formalmente delegato da una delle società costituenti il R.T.I. ma la delega dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese costituenti il raggruppamento, che ne assumono ogni responsabilità diretta e indiretta. In merito alla necessità ed obbligatorietà del sopralluogo, si rinvia anche alla precedente Faq n. 7.



Per quanto attiene la difformità dovuta a mero errore di digitalizzazione circa le prescrizioni ed i requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di gara tra quanto previsto nel disciplinare di gara (Titolo I, punto 3) e nel capitolato di appalto (9.1.1. - punto 5) in ordine alla capacità tecnica e professionale, si conferma la piena operatività ed applicazione dei contenuti prescritti dal capitolato di gara in ordine alla *“gestione di un centro di raccolta dei rifiuti differenziati relativo ad un periodo ininterrotto di almeno 24 mesi, anche non consecutivi, nell’ambito del triennio 2014-2015-2016”*. Si ritiene, altresì, che la certificazione ISO 14001 prevista nel capitolato di gara tra i requisiti di partecipazione debba essere singolarmente possedute da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento.

Si segnala che gli anni di riferimento concernenti i requisiti richiesti risultano essere “2013-2014-2015”. Infine, si segnala che la dimostrazione della capacità economica e finanziaria è fissata negli atti di gara con riferimento agli ultimi tre esercizi (2014/2015/2016). Laddove l’esercizio relativo all’anno 2016 non fosse ancora stato approvato, lo stesso dovrà comunque essere documentabile.



Il Responsabile Unico del Procedimento  
Dott. Filippo Sodani